

ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto
e culture dell'antichità

7 (2019) 1

La produzione ateniese di vasellame in bronzo in epoca arcaica e classica: forme, stile, caratteristiche <i>Chiara Tarditi</i>	6
Euripides and the Origins of Democratic «Anarchia» <i>Jonah F. Radding</i>	57
Lysias, Isocrates and the Trierarchs of Aegospotami <i>Aggelos Kappellos</i>	85
The Political and Paideutic Function of Pleasure in Plato's Philosophy <i>Artur Pacewicz</i>	103
Sulla dote di Pudentilla nell' <i>Apologia</i> di Apuleio <i>Silvia Stucchi</i>	137
La favola in Gregorio di Nazianzo <i>Marco Settecase</i>	149
Note sull'origine delle rubriche di D. 18, 2 (<i>De in diem addictionem</i>) e D. 18, 3 (<i>De lege commissoria</i>) <i>Daniil Tuzov</i>	187

RECENSIONI

REVIEWS

<i>Fabrizio Gaetano</i> C. Sánchez Mañas, <i>Los oráculos en Heródoto. Tipología, estructura y función narrativa</i> (2017)	203
--	-----

Sulla dote di Pudentilla nell'*Apologia* di Apuleio

Silvia Stucchi

DOI: <https://dx.doi.org/10.7358/erga-2019-001-stuc>

ABSTRACT: This article tries to make a point about the question of Pudentilla's dowry and the role that it played in Apuleius's self-defense in his *Apology*. After having examined the type of evidence showed by Apuleius in the law court, the order in which it is presented and the function it has in the oration, we proceed to examine the question of the dowry. This is linked to the circumstance of a wedding celebrated in the isolation of the country and not in town, an unusual, though not illicit custom. From Apuleius's evidence, we can deduce that the rhetorician will base his defense on the concepts of Pudentilla's self-mastery and freedom of choice; moreover we can assume that the dowry had been fixed according to the *dotis promissio* and not the *dotis dictio* regulation.

KEYWORDS: *Apologia*; Apuleio; dote; *dotis dictio*; *dotis promissio*; libera volontà dei coniugi; matrimonio romano – *Apology*; Apuleius; *dotis dictio*; *dotis promissio*; dowry; Roman wedding; self-mastery of the spouses.

1. – Buona parte dell'argomentazione difensiva di Apuleio nell'*Apologia* verte, come è noto, sulla necessità, da parte dell'imputato, di discolparsi dall'accusa di avere familiarità con le arti magiche (*Apol.* 1-66)¹, la cui

¹ Nell'ordine, le accuse rivolte ad Apuleio in questa sezione dell'opera sono le seguenti: essere un filosofo bello ed eloquentissimo; avere composto poesie leggere e immorali; avere inviato a Calpurniano una polverina sbiancante per i denti dalle origini misteriose; possedere uno specchio; essere povero, tanto da essere giunto male in arnese e con un solo schiavo in città; essersi procurato pesci rari, pagandoli a caro prezzo, e averli fatti a pezzi come per realizzare un filtro d'amore; avere incantato e stregato un ragazzo, Tallo, che, alla luce fioca di una lucerna e in presenza di pochi testimoni, era caduto a terra come morto; avere avuto lo stesso effetto su una donna libera; conservare certi oggetti misteriosi e celati agli occhi di tutti avvolti in un fazzoletto di lino presso i Lari di Ponziano; avere tenuto misteriose cerimonie notturne in una dimora che gli era stata prestata, in conseguenza delle quali la casa era risultata imbrattata e cosparsa di penne d'uccelli; possedere una statuetta dall'aspetto spaventoso, come di un orribile cadavere eviscerato. Per la struttura dell'*Apologia*, rimando a Stucchi 2016, 41 ss. Sull'effettivo rischio corso da Apuleio a causa di un'accusa di magia, e sul fatto che solo apparentemente la smentita delle accuse relative alla familiarità con le pratiche magiche

conoscenza sarebbe stata impiegata per costringere Pudentilla, una ricca vedova, più matura di Apuleio, a sposare il giovane retore, all'incirca trentenne. Si sarebbe quindi trattato, secondo l'accusatore di Apuleio, il figliastro Pudente, e secondo i suoi *patroni* (e, di fatto, istigatori), Emiliano e Rufino, di un volgare matrimonio d'interesse, e la ricca dote della moglie avrebbe influito non poco nell'ingolosire il giovane intellettuale, giunto ad Oea in ristrettezze economiche, o comunque in una situazione certamente non florida.

Ma quale ruolo riveste precisamente nella causa la questione relativa alla dote? È molto indicativo che Apuleio presenti solo nel finale dell'orazione le prove documentarie che dimostrano, inoppugnabilmente, la sua innocenza, o, quantomeno, il suo disinteresse materiale nel contrarre un simile matrimonio. La prima di esse è il testamento della moglie, dissigillato sotto gli occhi di Claudio Massimo, governatore della provincia dell'*Africa Nova*, e giudice della causa (*Apol.* 100: *Rumpi tabulas istas iube, Maxime [...]; Sicinius Pudens filius meus heres esto; Apol.* 101: *At ego hasce tabulas, Maxime hic ibidem pro pedibus tuis abicio [...]*).

Dal testamento si evince con tutta chiarezza che Pudentilla ha nominato erede il figlio Pudente, benché moralmente indegno (*Apol.* 100 e 102). Inoltre, in *Apol.* 101, Apuleio rigetta l'accusa di essere proprietario di un vasto appezzamento di terreno, acquistato, secondo l'accusa, a suo nome con il denaro della moglie (*Apol.* 101: *Dixistis me magna pecunia mulieris pulcherrimum praedium meo nomine emisse*). Il terreno, al contrario, altro non è se non un *exiguum hereditolum* comprato da Pudentilla a proprio nome. E che esso appartenga davvero a Pudentilla lo dimostrano, oltre al fatto che nei documenti si trova il nome della donna come compratrice (*Apol.* 101: *id quoque non me, sed Pudentillam suo nomine emisse, Pudentillae nomen in tabulis esse*), anche le ricevute delle imposte su quel terreno, che indicano come le tasse siano pagate proprio da Pudentilla (*Pudentillae nomine pro eo agello tributum dependi*).

Di fatto, tre sono le prove documentarie inoppugnabili citate per attestare la buona fede di Apuleio e il suo disinteresse: il testamento di Pudentilla, che viene letto davanti al giudice della causa Claudio Massimo, l'atto di acquisto del terreno e le ricevute delle imposte relative al terreno stesso. Di fronte quindi alla inconsistenza delle accuse, e data l'evidente assenza di un movente, Apuleio di rivolge al suo accusatore, chiedendo in tono sferzante (*Apol.* 102) se questo è il risultato dei *carmina* e dei *veneficia* che lo si è accusato di avere dispiegato con diabolica maestria:

rappresenti un *divertissement* senza grande peso ai fini dell'argomentazione, cf. Castagna 1984.

Quod pretium magiae meae repperisti? Cur ergo Pudentillae animum veneficiis flecterem? Quod ex ea commodum caperem? Uti dotem mihi modicam potius quam amplam diceret? O praeclara carmina. An ut eam dotem filiis suis magis restipularetur quam penes me sineret? Quid addi ad hanc magian potest?

Il giovane retore può quindi concludere ricapitolando, poco dopo, nella conclusione di *Apol.* 102, le circostanze e le prove che lo scagionano, allontanando l'infamante sospetto di essere un vile cacciatore di dote:

Divitias saltem concupierat? Negant tabulae dotis, negant tabulae donationis, negant tabulae testamenti, in quibus non modo non cupide appetisse, verum etiam dure reppulisse liberalitatem suae uxoris ostenditur.

Quindi, rispetto alle tre prove poco prima citate, che lo scagionerebbero, dando prova della sua buona fede (testamento, atto d'acquisto e pagamento delle imposte relative all'*herediolum*), Apuleio in *Apol.* 102 ci dà una serie leggermente diversa delle evidenze materiali a suo favore; qui, infatti, non compaiono più le ricevute di pagamento delle imposte sul terreno, ma le *tabulae dotis*: si parla di *tabulae dotis*, *tabulae donationis*, *tabulae testamenti*. Si fa cioè riferimento alla dote di Pudentilla, cui si allude anche in *Apol.* 67. In quel punto dell'opera, conclusa l'enumerazione delle abitudini, degli atti e delle circostanze che avrebbero potuto alimentare il sospetto di familiarità di Apuleio con le arti magiche, inizia la *narratio* vera e propria². Pertanto, in *Apol.* 67 vengono ricapitolati i cinque punti su cui si articola l'accusa:

[...] haec obiecere: una res est, quod numquam eam voluisse nubere post priorem maritum, sed meis carminibus coactam dixere; altera res est de epistulis eius, quam confessionem magiae putant; deinde sexagesimo anno aetatis ad lubricum nupsisse, et quod in villa ac non in oppido tabulae nuptiales sint consignatae, tertio et quarto loco obiecere; novissima et eadem invidiosissima criminatio de dote fuit: ibi omne virus totis viribus adnixa effundere, ibi maxime angebantur, atque ita dixere me grandem dotem mox in principio coniunctionis nostrae mulieri amanti remotis arbitris in villa extorsisse.

Sull'età della sposa al momento delle nozze (sessant'anni, come si vociferava³) e circa il fatto che si sarebbe voluta rimaritare soltanto *ad lubricum*, cioè per soddisfare bassi piaceri fisici, non mette quasi nemmeno conto spiegare l'inconsistenza di tali insinuazioni, dato il diffondersi del giovane marito sui disturbi e i disagi che avevano determinato il sugge-

² Cf. Stucchi 2016, 41 ss.

³ Lo si arguisce da *Apol.* 67, in cui Apuleio, fra i cinque punti che gli conviene esaminare, afferma: *deinde sexagesimo anno aetatis ad lubricum nupsisse*.

rimento di medici e ostetriche alla vedova di risposarsi (*Apol.* 69: *medicum obstetricibus consentiebant penuria matrimonii morbum quaesitum*). In relazione all'età, Apuleio, in un momento successivo, esibirà in tribunale anche l'atto di nascita della moglie (*Apol.* 89); inoltre, dobbiamo ricordare che la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (18 a.C.) imponeva il matrimonio agli uomini dai 25 ai 60 anni, e alle donne dai 20 ai 50⁴. La *lex Papia Poppaea nuptialis*, di qualche anno successiva (9 d.C.), vi aggiungeva poi, per le stesse età, l'obbligo della procreazione⁵. Apuleio ricorda che Pudentilla, rimasta priva del marito *in ipso aetatis suae flore* (*Apol.* 68), si mantenne nella condizione vedovile, con grave rischio per la sua salute, per ben quattordici anni. La vedovanza 'nel fiore dell'età' non doveva essere iniziata molto prima dei trent'anni: dunque, al momento del secondo matrimonio, la donna doveva avere quarant'anni, o forse poco più. La differenza d'età con il marito, all'incirca trentenne, sarebbe stata quindi molto più ridotta di quanto non volessero insinuare gli avversari del retore, e doveva consistere in dieci-quindici anni circa.

Quanto alla dote, i suoi atti costitutivi (*dotis datio, dictio, promissio*) non necessitavano, in età classica, di un testo scritto⁶. Già negli ultimi anni della repubblica e nell'età del principato divenne però consueta la redazione di un documento (la cui denominazione poteva variare: *tabulae nuptiales, tabellae nuptiales, instrumentum nuptiale*), in cui si chiariva non solo il rapporto dotale che si costituiva, ma anche il rapporto matrimoniale in cui esso si iscriveva⁷. I documenti dotali, dunque, avevano una funzione meramente probatoria. Inoltre, nel diritto romano, di età imperiale come anche in quello repubblicano, era consentito il matrimonio senza dote e senza documento dotale, come attesta Quintiliano⁸ nel

⁴ Cf. Astolfi 2006, 66. Che Augusto non vedesse con favore il matrimonio delle persone anziane si ricava anche da Val. Max. VII 7, 4, in cui una donna di età avanzata sposa, in odio ai figli, un uomo non più giovane. In questo caso viene costituita la dote, la donna fa testamento e disereda i figli, ma Augusto invalida (*improbavit*) sia il testamento che le nozze. Sulla valutazione storica di questi provvedimenti legislativi, cf. Astolfi 1995³, 321-337, che ne ricorda gli effetti non solo demografici, ma soprattutto fiscali; in part., sull'applicazione e le conseguenze di queste norme nel II secolo d.C. e oltre, cf. Astolfi 1995³, 344-356.

⁵ Questa legge in verità l'imponesse a un'età inferiore a quella iniziale prevista dalla *lex Iulia* per il matrimonio; tale età fu fatta coincidere con quella della *lex Iulia* soltanto da Settimio Severo, come ricaviamo da Tert. *Apol.* IV 8; cf. Astolfi 2006, 250.

⁶ Cf. Astolfi 1995³, 155-156 e Astolfi 2006, 62-63.

⁷ Cf. Astolfi 2006, 67, e, per esempio, Tac. *ann.* 6, 30 e Suet. *Claud.* 26, 5 e 29; inoltre, significato uguale hanno, in fondo, le affermazioni in *Apol.* 67, 68 e 88, poste in relazione con il già esaminato punto di *Apol.* 102.

⁸ Cf. *Inst.* V 11, 32: *Nihil obstat quo minus iustum matrimonium sit mente coeuntium, etiam si tabulae signatae non fuerint; nihil enim proderit signasse tabulas, si mentem*

I secolo d.C., e come conferma Probo⁹ ancora a fine III secolo d.C.: l'assenza di questi elementi non inficiava la *veritas matrimonii*.

2. – Il quarto punto che l'accusa contesta ad Apuleio riguarda il fatto che le *tabulae nuptiales* fossero state *consignatae* in campagna, *in villa ac non in oppido*: la lontananza da un contesto pubblico come la città, in altre parole, poteva alimentare il sospetto che Apuleio avesse agito attuando quella che oggi definiremmo 'circonvenzione di incapace', isolando cioè una vedova ricca e sprovvista dai suoi amici e familiari, dopo averla ridotta in sua balia con riti di magia erotica, per meglio approfittare di lei nell'isolamento della campagna (*Apol.* 87).

A questa insinuazione il retore risponde che le seconde nozze furono celebrate in sordina per un motivo che potremmo definire di buongusto e di attenzione alle risorse domestiche, quasi, diremmo, da buoni borghesi *ante litteram*: celebrare il matrimonio *in suburbana villa* era stata infatti una scelta dettata dalla volontà di risparmiare un ulteriore, significativo esborso di denaro, evitando cioè che i clienti e i concittadini si precipitassero a richiedere la *sportula* d'uso (*Apol.* 87: *ne cives denuo ad sportulas convolarent*). Pudentilla, infatti, aveva da poco donato cinquantamila sesterzi, nel giorno in cui Ponziano, il figlio maggiore, si era sposato e in cui Pudente, il minore, aveva indossato la toga virile (*ibid.*: *cum haud pridem Pudentilla de suo quinquaginta milia nummum in populum expunxisset ea die qua Pontianus uxorem duxit et hic puerulus toga est involutus*).

Inoltre, con quel sano buonsenso tipico dell'età matura, celebrare un matrimonio senza fasto e senza cerimonie solenni era stata una scelta volta a liberare i due novelli sposi da tutte le seccature che essi sarebbero stati altrimenti costretti ad affrontare (*Apol.* 87: *prateia ut conviviis multis ac molestiis supersederemus quae ferme ex more novis maritis obeunda sunt*). In sostanza, alla seconda parte dell'accusa formulata nell'ultimo punto di *Apol.* 67 (*atque ita dixere me grandem dotem [...] mulieri amanti remotis arbitris in villa extorsisse*), si risponde in *Apol.* 87, chiarendo come quella insolita cerimonia nuziale, così intima e lontana da ogni fasto, sarebbe stata una manifestazione insieme di accortezza amministrativa e di sobrietà e buongusto. Non solo, quindi, il quarto punto dell'accusa ha una precisa motivazione di ordine pratico, ma non configura nemmeno

matrimonii non fuisse constabit; cf. Astolfi 2006, 42, n. 35, che rimanda inoltre, in proposito, a Treggiari 1991, in part. 54-88.

⁹ Cf. Probus Fortunatus CJ. 5, 4, 9: *Si vicinis vel aliis scientibus uxorem liberorum procreandorum causa domi habuisti et ex eo matrimonio filia suscepta est, quamvis neque nuptiales tabulae neque ad natam filiam pertinentes factae sunt, non ideo minus veritas matrimonii aut susceptae filiae suam habet potestatem*.

un reato, dato che i coniugi *possono*, ma non *devono* chiedere l'assistenza di testimoni quando contraggono matrimonio, così come, in questa circostanza, *possono*, ma non *devono* provvedere alla redazione di un documento¹⁰. Pertanto, il matrimonio è valido anche senza testimoni o codicilli, e può essere provato anche con mezzi diversi dalla testimonianza o dalla produzione di documenti, benché, nota Luigi Pellecchi, un matrimonio di questo tipo dovesse sembrare oltremodo strano, se si considera lo *status* sociale della sposa; e Apuleio, sempre secondo Pellecchi, darebbe qui l'impressione di non riuscire del tutto a ridimensionare i rilievi che gli sono stati mossi¹¹.

Per cui, ci si potrebbe chiedere per quale motivo Apuleio enumeri, come prove che attestano inoppugnabilmente la sua innocenza, dapprima una serie di tre documenti fra i quali non compaiono le *tabulae doctales*, per poi citarle successivamente; e certo, le ricevute di pagamento delle imposte sul terreno rappresentano solo una sorta di corollario a conferma dell'atto di acquisto a nome di Pudentilla. Apuleio ha serbato per l'ultima sezione della sua orazione difensiva le prove documentarie, anche perché egli sa bene che *tabulae* e testimoni non sono necessari, a stretto filo legale, a comprovare l'esistenza o non esistenza del matrimonio: suo fondamento è, piuttosto, la libera volontà dei coniugi, come la libertà della forma in cui contrarre il vincolo.

Pertanto, la strategia argomentativa di Apuleio¹² solo apparentemente è sorprendente nel presentare alla fine dell'orazione difensiva le prove decisive. Egli, infatti, si sofferma lungamente sulle accuse di ma-

¹⁰ Cf. Astolfi 2006, 62-63.

¹¹ Cf. Pellecchi 2012, in part. il cap. V, «L'accusa matrimoniale»: 178 ss. «Il matrimonio *in villa* e l'età di Pudentilla» e 185 ss. «I risvolti patrimoniali»; tuttavia, circa l'idea che gli avversari di Apuleio avessero cercato di mettere in dubbio la validità civile del matrimonio, Pellecchi sembra scettico (*ibid.*, 180); cf. anche Valenti 1988.

¹² Sulla quale cf. Pellecchi 2012, ma cf. anche Bianco 2015, in part. 388: «La frammentazione 'tematica' della prima parte dell'orazione, coniugata con un'ostentazione di cultura letteraria, filosofica e scientifica, rappresenta comunque una scelta oratoria ben meditata per procedere verso la confutazione dell'accusa». Secondo Noreña 2014, la lettera di Pudentilla scritta in greco, in cui ella, in accordo con quanto sostenuto dagli accusatori, affermerebbe di essere stata vittima di un maleficio, rappresenta il documento-chiave della causa: Apuleio sostiene, infatti, che non si tratti propriamente di un falso, bensì di una interpretazione tendenziosa e scorretta delle parole scritte dalla donna, per giunta decontestualizzate. Di fatto, secondo Noreña 2014, 41, la dimostrazione, o meglio, l'ostentazione da parte di Apuleio di una cultura ricca e raffinata, che occupa la prima parte dell'*Apologia*, preparerebbe, in fondo, anche la seconda parte dell'orazione: infatti, in questo modo, l'imputato, anche in relazione ai documenti presentati dall'accusa, può costruire davanti all'uditorio la propria fama di interprete autorevole e credibile di un 'testo', dalla cui corretta comprensione dipende l'esito del processo.

gia, smentite, è vero, ma in forma talora ambigua, tanto da creare un alone di mistero sul personaggio, certo favorevole ad alimentare la sua fama di filosofo esperto degli ambiti più oscuri del sapere e a tenere ben desta la curiosità del pubblico per la sua attività letteraria¹³. Apuleio, in questo modo, riesce però anche a enucleare quello che è proprio il cuore dell'argomentazione, ovvero la libera volontà di Pudentilla, che ha deciso spontaneamente e liberamente, senza alcun condizionamento esterno, né tantomeno magico, di contrarre matrimonio con l'antico compagno di studi del figlio maggiore Ponziano. Molto spazio viene perciò dedicato a smontare le accuse e le dicerie relative alla familiarità di Apuleio con la magia, in quanto con simili riti la volontà di Pudentilla sarebbe stata piegata per indurla al matrimonio, come Apuleio ricorda proprio al primo e secondo punto di *Apol.* 67 (*meis carminibus coactam dixere; altera res est de epistulis eius, quam confessionem magiae putant*). E sempre in questa direzione va dunque interpretato l'ampio spazio dedicato alla questione della lettera, da cui si potrebbe arguire un'ammissione, da parte della consorte, di essere fuori di sé: al contrario, l'impressione, fallace, determinata da quelle poche parole scritte da Pudentilla (*Apol.* 82: Ἐλθέ τοῖνυν πρὸς ἐμὲ ἕως ἔτι σωφρονῶ) viene dal fatto che esse sono state decontestualizzate. La lettera, riportata nel suo testo completo (*Apol.* 83), e anzi, ricopiata da Emiliano stesso sotto giuramento (*Apol.* 83: *At tu, Aemiliane, recognosce an et haec mecum testato descripseris*), dimostra come Pudentilla sia assolutamente padrona di sé, dei propri atti e delle proprie decisioni. Soprattutto, dalla conclusione dell'epistola (*Apol.* 84: Ἐγὼ οὐτε μεμάγευμαι οὐ[τε]τ' ἐρῶ) è evidente come ella fosse tutt'altro che fuori di sé, come rileva sarcasticamente l'accusato (*ibid.*: *dic tu, quibus verbis epistolam finierit mulier obcantata, vecors, amens amans*). Se mai, la vera follia di Pudentilla sta nel fatto di aver tenacemente voluto nominare erede il figlio Sicinio Pudente, a dispetto del suo comportamento irrispettoso, moralmente indegno e persino scandaloso (*Apol.* 100: *Aperi quæso, bone puer, aperi testamentum: facilius insaniam matris sic probabis*).

Del resto, l'inconsistenza della prova costituita dalla lettera di Pudentilla appare chiara non appena ci si sofferma a riflettere su di essa: infatti, come potrebbe un pazzo ammettere di essere 'fuori di sé'? La consapevolezza con cui esprime questa ammissione non sarebbe forse in contraddizione con la condizione stessa di dissennato, di *amens*? Anche questa è una conclusione che sono invitati a trarre i giudici e gli spettatori

¹³ Cf. Castagna 1984, 5-7.

del processo¹⁴, implicitamente esortati a concludere che la pazzia indotta da un filtro magico e l'autoconsapevolezza del proprio stato sono in contraddizione fra loro. Ma in proposito ci viene in aiuto Apuleio stesso, che dimostra come la vera contraddizione sia insita in Emiliano, al quale aveva già fatto notare, sarcasticamente, mentre affrontava la questione degli oggetti misteriosi avvolti nel tessuto di lino, che *solus repertus es, Aemiliane, qui scias etiam illa quae nescis* (Apol. 53)¹⁵.

3. – In seconda battuta, potremmo chiederci quale fosse il regime giuridico cui era sottoposta la dote nel periodo in cui si celebrò il processo contro Apuleio, e, nello specifico, quale fosse il regime giuridico della dote di Pudentilla. Nel già esaminato passo di Apol. 67 Apuleio lascia come ultima, fra le cinque accuse contro di lui, quella più grave di tutte, inaudita e addirittura attestante quale grande invidia dovesse avere risvegliato il giovane intellettuale nella città in cui si era trasferito:

Novissima et eadem invidiosissima criminatio de dote fuit: ibi omne virus totis viribus adnixa effundere, ibi maxime angebantur, atque ita dixere me grandem dotem mox in principio coniunctionis nostrae mulieri amanti remotis arbitris in villa extorsisse.

Come sottolineato da Pellecchi, proprio il punto che il *reus* poteva segnare a proprio vantaggio, esibendo i termini precisi dell'atto costitutivo della dote a suo favore, potrebbe spiegare il motivo per cui nella *divisio* del tema la dote è presentata come il solo elemento cui gli avversari avrebbero fatto riferimento in tale sezione della requisitoria¹⁶. Su questo argomento Apuleio ritorna anche in Apol. 92, mettendo in rilievo la differenza fra la dote ottenuta in prestito da Rufino per la figlia, che assomma

¹⁴ Quanto al pubblico che poteva assistere all'arringa di Apuleio, cf. Stucchi 2016, 53: «[...] Il testo doveva essere, per forza di cose, e date le circostanze materiali in cui si trovava il suo autore, comprensibile a un pubblico estremamente eterogeneo, che comprendeva sia persone di alta cultura, come il proconsole della provincia dell'*Africa Nova* Claudio Massimo, ma anche i meno blasonati ascoltatori, *humiliores*, se non *rudes* o addirittura *barbari* (cf. Apol. 91), per cui questa prosa testimonierebbe la situazione linguistica dell'Africa del II secolo d.C., un contesto in cui convivevano diverse lingue e registri linguistici, dal punico al libico, più marginalmente il greco e la lingua ebraica».

¹⁵ Su questo punto cf. Bianco 2015, 394. Ma si veda anche, per una dettagliata analisi della tipologia umana degli accusatori di Apuleio, Bianco 2008. Circa la durezza con cui Apuleio si scaglia contro l'irragionevolezza, prima ancora che contro l'indignità morale dei suoi accusatori, cf. ancora Bianco 2015, per esempio, a proposito di Crasso, 394-397, presentato come un abituale frequentatore di *tabernae* (Apol. 57), la cui testimonianza è incredibile, irrazionale, indegna di fede, sull'esempio di quanto Cicerone aveva fatto per screditare Vatino (Vat. 1).

¹⁶ Cf. Pellecchi 2012, 187.

a ben quattrocentomila sesterzi, e quella, più modesta, di soli trecentomila, di Pudentilla¹⁷. In altre parole, Apuleio sicuramente non è stato attratto dalle ricchezze della donna:

Haec, ut dico, tabulis ipsis docebo. Fors fuat an ne sic quidem credat Aemilianus sola trecenta milia nummum scripta eorumque repetitionem filiis Pudentillae pacto datam. Cape sis ipse tu manibus tuis tabulas istas, da impulsori tuo Rufino: legat, pudeat illum tumidi animi sui et ambitiosae mendicitatis; quippe ipse egens, nudus CCCC milibus nummum a creditore acceptis filiam dotavit, Pudentilla locuples femina trecentis milibus dotis fuit contenta, et maritum habet, et multis saepe et ingentibus dotibus spretis, inani nomine tantulae dotis contentum, ceterum praeter uxorem suam nihil computantem, omnem suppellectilem cunctasque divitias in concordia coniugii et mutuo amore ponentem.

Poco prima di decantare implicitamente, in questo passo, le qualità morali della moglie, le quali hanno fatto sì che il marito si disinteressasse alla convenienza materiale ricavabile da un buon matrimonio (cfr. *supra*: *multis saepe et ingentibus dotibus spretis, inani nomine tantulae dotis contentum* [...]), Apuleio ha riferito, in *Apol.* 91, la *condicio* con cui fu contratto il matrimonio, e cioè che *nullis ex me susceptis liberis si vita demigrasset, uti dos omnis apud filios eius Pontianum et Pudentem maneret*. In altre parole, se Pudentilla fosse premorta al marito senza avere avuto figli da lui, la dote sarebbe rimasta ai due figli di primo letto, Ponziano e Pudente. Se, invece, un eventuale figlio o figlia nato dal matrimonio con Apuleio fosse sopravvissuto alla madre, metà della dote materna sarebbe spettata al figlio di secondo letto, e l'altra metà sarebbe andata ai figli del primo matrimonio (*ibid.*: *sin vero uno unave superstite diem suum obisset, uti tum dividua pars dotis posteriori filio, reliqua prioribus cederet*). Ed essendo Pudentilla non una sessantenne, ma una donna ancora in età tale da potere avere figli, ecco spiegata l'origine dell'accusa contro Apuleio: il timore, cioè, che i beni della donna non passino integralmente nelle tasche del secondogenito, e degli avidi *patroni* che lo assecondano nelle sue rovinose passioni e che sperano di indurlo a sposare la vedova del fratello maggiore.

Notiamo anche come in *Apol.* 91 Apuleio sottolinei: *mulieris locupletissimae modicam dotem neque eam datam, sed tantum modo promissam*. Cioè: la dote di Pudentilla era modesta, ed essa, per giunta, non era stata

¹⁷ Somma che, fra l'altro, cf. Pellecchi 2012, 187, «non è nemmeno chiara se al retore sia stata effettivamente versata»: per esempio, lo esclude nettamente D'Ors Pérez-Peix 2003, 785. Diversa è invece la questione relativa ai doni tra fidanzati, per cui rimando ad Astolfi 1989, 106-109.

data al giovane marito, ma solo *promissa*. Leggere *promissam*, come facciamo in accordo con vari editori del testo¹⁸ (e non *creditam* come fa Helm o *commodatam*, come integra Vallette¹⁹, seguito da Moreschini²⁰) potrebbe concordare maggiormente con l'uso giuridico del tempo: all'epoca, infatti, in luogo della pratica della *dotis dictio*, nella compilazione degli accordi nuziali, si passa alla *dotis promissio*. Se la dote di Pudentilla fosse stata sottoposta non al regime della *dotis dictio*, ma della *dotis promissio*, maggiore sarebbe stata la libertà d'azione per disporre della dote stessa: afferma infatti Ulp. 6, 2 che *dotem dicere potest mulier quae nuptura est et debitor mulieris, si iussu eius dicat: item parens mulieris virilis sexus per virilem sexum cognatione iunctus, velut pater avus paternus. Dare promittere dotem omnes possunt*. In altre parole: a differenza della *dotis dictio*, riservata a un numero di persone relativamente determinato²¹, nonché piuttosto difficile da mettere in atto per una donna non anziana, come abbiamo visto, ma in età ormai matura, la *dotis promissio* era più semplice da stabilirsi²², non essendo così rigidamente normata. Quindi, ben potrebbe essere stato questo il caso della dote di Pudentilla, ipotesi che sarebbe in linea con il dato, su cui Apuleio si sofferma in modo piuttosto dettagliato nell'orazione, del matrimonio in villa, senza solennità e celebrato in sordina, quasi segretamente (*Apol. 87: remotis arbitris*).

SILVIA STUCCHI

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
silvia.stucchi@unicatt.it

¹⁸ Cf. Augello 1984; anche Hunink 1997 *ad loc.* propende per *promissam*, cf. vol. II, 225, laddove si afferma che «in support of *dictam* one may refer to 102,1, *dotem [...] diceret* and to the sound effect with *datam*. On the other hand, <*promissam*> may be defended as being the older conjecture». Anche la più recente edizione di Martos 2015 (cf. 151) opta per la lezione *promissam*: «post modo add. <*promissam*> in marg. F² man. recentiss. L₃, V₁, V₅ j princ. Ald. Phil.».

¹⁹ Per le edizioni citate cf. Helm 1953 (1912³); Vallette 2002 e Augello 1984.

²⁰ Moreschini 1990 suggerisce che potrebbe non essersi trattato nemmeno di una vera e propria dote, ma di un contributo che liberamente Pudentilla recava al marito per sopperire alle spese comuni della vita matrimoniale.

²¹ Cf. Ortega Carrillo de Albornoz 1975, 86 ss.

²² Si ricordi, al di là del fatto che i genitori di Pudentilla sono con tutta probabilità già morti nel momento in cui la figlia stipula il secondo matrimonio, che nemmeno la madre poteva *dotem dicere*, come sottolinea Ortega Carrillo de Albornoz 1975, 87, citando Fr. Vat. 100, *Mater pro filia partem dotis dedit, partem dixit; filia in matrimonio decessit relictis filiis ex alio matrimonio; quaero de iure dotis. Paulus respondit eam quae data est mortua in matrimonio muliere apud virum remansisse, eam, quae dicta est, a matre peti non posse*.

BIBLIOGRAFIA

- Astolfi 1989 R. Astolfi, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova 1989.
- Astolfi 1995³ R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Pavia 1995³.
- Astolfi 2006 R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2006.
- Augello 1984 G. Augello (a cura di), Apuleio, *L'Apologia o la magia. Florida*, Torino 1984.
- Bianco 2008 M.M. Bianco, Una cattiva performance. Lo spettacolo dell'accusa nell'*Apologia* di Apuleio, *Pan* 24 (2008), 93-115.
- Bianco 2015 M.M. Bianco, Le prove testimoniali nell'*Apologia* di Apuleio. Tradizione retorica ed effetti di scena, *Maia* 67 (2015), 384-414.
- Castagna 1984 L. Castagna, Apuleio mago. Qualche riflessione sul *De magia*, in *Atti del Convegno «De Magia» (Istituto Universitario di Bergamo, 23-24 settembre 1983)*, Bergamo 1984, 3-8.
- D'Ors Pérez-Peix 2003 A. D'Ors Pérez-Peix, La dote de Pudentilla, mujer de Apuleio de Madaura, in M.P. García Ruiz - C.A. del Real Montes - J.B. Torres Guerra - A. Sánchez-Ostiz Gutierrez, *Urbs aeterna. Actas y colaboraciones del Coloquio Internacional Roma entre la Literatura y la Historia. Homenaje a la profesora Carmen Castillo*, Pamplona 2003, 783-787.
- Helm 1953 (1912²) R. Helm (ed.), *Apulei Platonici pro se de magia liber (Apologia)*, Lipsiae 1953 (con *addenda et corrigenda*).
- Hunink 1997 V. Hunink (ed.), Apuleius of Madauros, *Pro se de Magia*, I-II, Amsterdam 1997.
- Martos 2015 J. Martos (ed.), *Apología o Discurso sobre la magia en defensa propia – Floridas*, Madrid 2015.
- Moreschini 1990 C. Moreschini (a cura di), Apuleio, *La magia*, Milano 1990.
- Noreña 2014 C.F. Noreña, Authority and Subjectivity in the *Apology*, in B.T. Lee - E. Finkelpearl - L. Graverini (eds.), *Apuleius and Africa*, New York - London 2014, 35-51.
- Ortega Carrillo de Albornoz 1975 A. Ortega Carrillo de Albornoz, *Dotis dictio* (Studia Albornotiana 21, Real Colegio de España), Bologna 1975.
- Pellecchi 2012 L. Pellecchi, «*Innocentia eloquentia est*». *Analisi giuridica dell'«Apologia» di Apuleio*, Como 2012.
- Stucchi 2016 S. Stucchi (a cura di), Apuleio, *Apologia. Apulei Platonici pro se de magia*, Milano 2016.
- Treggiari 1991 S. Treggiari, *Roman Marriage*, Oxford 1991.
- Valenti 1988 J. Valenti, Matrimonio y forma en Derecho romano, in J. Roset Esteve (ed.), *Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias*, III, Madrid 1988, 1665-1676.
- Vallette 2002 (1960²) P. Vallette (éd), Apulée, *Apologie, Florides*, Paris 2002.